

Relazione illustrativa

Con la Decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE 2023/16051 dell'8 dicembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, è stato introdotto nel PNRR un nuovo capitolo (Missione 7) dedicato al Piano REPowerEU. Tra le misure della Missione 7 – REPowerEU, l'Investimento 15 – “Transizione 5.0” accoglie un intervento volto a favorire la transizione digitale ed energetica delle imprese tramite la concessione di crediti d'imposta, con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 6.300.000.000.

L'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, ha dato attuazione a quanto disposto dall'Allegato alla suddetta decisione del Consiglio dell'UE in relazione all'investimento M7-I15 – “Transizione 5.0”, con l'istituzione del nuovo Piano Transizione 5.0.

Nello specifico il Piano ha introdotto un nuovo incentivo per la *twin transition* dei processi produttivi, riconoscendo un credito d'imposta alle imprese a fronte di nuovi investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 e destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che comportino una riduzione dei consumi energetici.

Le disposizioni contenute nell'articolo 38 del D.L. n. 19/2024 hanno individuato i criteri di ammissibilità, anche in termini di risparmio energetico minimo, e il tetto di spesa massimo disponibile per le agevolazioni del Piano, delegando la definizione delle relative modalità attuative a un successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

A tal fine, il presente decreto reca le modalità attuative del Piano Transizione 5.0. Più in particolare, il provvedimento, poste le necessarie definizioni (**articolo 1**) e l'individuazione dell'oggetto (**articolo 2**), provvede a disciplinare *i*) agli **articoli da 3 a 11**, le disposizioni relative all'ambito soggettivo e oggettivo nonché alla misura del beneficio, *ii*) agli **articoli da 12 a 18**, le previsioni concernenti la procedura di accesso all'agevolazione e alla relativa fruizione, nonché i connessi oneri documentali, e *iii*) agli **articoli da 19 a 22**, le attività di vigilanza e controllo, nonché di decadenza e recupero dell'agevolazione. Infine, con l'**articolo 23** sono dettate le previsioni in materia di trattamento dei dati personali e con l'**articolo 24** le disposizioni finali relative ai provvedimenti direttoriali necessari al funzionamento della procedura di accesso all'agevolazione. Corredano il decreto gli Allegati da 1 a 3 che ne costituiscono parte integrante.

In relazione alle definizioni preliminarmente individuate all'**articolo 1**, di preminente importanza è la definizione di processo produttivo, quale “*insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore - che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione e/o distribuzione di servizi - che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto e/o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo)*”. Il particolare rilievo di tale definizione è legato all'obiettivo del Piano Transizione 5.0 di incentivare la transizione digitale ed energetica di processi produttivi e non la mera sostituzione dei singoli beni materiali e immateriali sostenuta dal Piano Transizione 4.0.

Come anticipato in premessa, gli **articoli da 3 a 11** stabiliscono le disposizioni relative all'individuazione dell'ambito soggettivo e oggettivo dell'agevolazione nonché alla determinazione del credito d'imposta.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, ai sensi dell'**articolo 3**, possono beneficiare del credito d'imposta, sulla base del combinato disposto dei **commi 1 e 2**, le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica,

dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, ad eccezione:

- a) delle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- c) delle imprese che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Con riferimento all'ambito oggettivo, gli **articoli da 4 a 8** individuano il perimetro dei progetti di innovazione ammissibili, nonché i requisiti dei beni e delle attività agevolabili.

Specificamente, l'**articolo 4**, ai **commi 1 e 2**, definisce i progetti di innovazione ammissibili al beneficio come i progetti di innovazione, avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, che abbiano ad oggetto investimenti:

- a) in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- b) in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
- c) in attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

I progetti di innovazione così composti sono ammissibili a condizione che esclusivamente dagli investimenti *sub a)* consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento ovvero una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

I **commi 3 e 4** individuano le date di avvio e completamento dei progetti di innovazione ammissibili, definendo in particolare che:

- a) per avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- b) per completamento del progetto di innovazione si intende la data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, la quale *i)* nel caso di beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, coincide, conformemente con quanto già previsto dal vigente Piano Transizione 4.0, con la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; *ii)* nel caso di beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, con la data di fine lavori; *iii)* nel caso di attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la

transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, con la data di sostenimento dell'esame finale.

Ai sensi del **comma 5**, il medesimo soggetto beneficiario può completare in ciascuna annualità compresa nell'ambito temporale previsto al comma 1 (2024 o 2025), uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, indipendentemente dalla data di avvio del progetto. I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui all'articolo 12, comma 9, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 12, comma 7.

L'**articolo 5** stabilisce specifiche cause di non ammissibilità dei progetti di innovazione.

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per le diverse tipologie di investimento secondo quanto previsto dalle schede di controllo riportate all'Allegato 3, il **comma 1** stabilisce che non sono ammissibili i progetti di innovazione con investimenti destinati a specifiche attività non finanziabili con risorse PNRR, ad eccezione:

- a) per le attività direttamente connesse all'uso di combustibili fossili, compreso l'uso a valle,
 - 1) di attività e attivi di cui alla lettera b) del comma 1 per i quali l'uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;
 - 2) delle macchine mobili non stradali, come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628, e dei veicoli agricoli e forestali, come definiti dal Regolamento UE 2013/167, per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile; l'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;
- b) per le attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, stabiliti per l'assegnazione gratuita per le attività rientranti nell'ambito del Sistema di Scambio di Quote di Emissione, come previsto dal Regolamento di Esecuzione della Commissione (UE) 2021/447:
 - 1) non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO₂ dell'attività d'impresa;
 - 2) hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi ai flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO₂ dell'attività d'impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell'esercizio di riferimento del medesimo progetto; qualora l'attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile;
- c) per le attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico,

- 1) per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;
- 2) per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;
- d) per le attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.
 - 1) non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;
 - 2) generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del decreto legislativo. 3 aprile 2006, n. 152;
 - 3) sono volte a siti industriali che non producono più del 50 per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell'operazione di incenerimento come definita alla voce D10 dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo. 3 aprile 2006, n. 152;
 - 4) sono inerenti a siti industriali, che negli ultimi 5 anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell'ambito della Comunicazione "*Pollutant Release and Transfer Registers*" (PRTR).

Inoltre, al fine di escludere dall'agevolazione la realizzazione di investimenti legati ad adempimenti di precisi obblighi assunti dalle imprese operanti in concessione di attività regolate e remunerati nel piano economico-finanziario dei contratti di concessione e nella determinazione delle tariffe, che sarebbero in ogni caso effettuati nelle medesime misure anche in assenza dei benefici riconosciuti dal Piano Transizione 5.0, il **comma 2** prevede che non sono ammissibili i progetti di innovazione che abbiano ad oggetto beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, qualora:

- a) l'investimento costituisca un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente;
- b) siano previsti meccanismi che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi, ivi incluso l'adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, o la contribuzione del soggetto concedente.

Nell'ambito dei progetti di innovazione ammissibili, come definiti dall'articolo 4 e considerate le esclusioni di cui all'articolo 5, sono agevolabili gli investimenti nei beni aventi le caratteristiche individuate dagli **articoli da 6 a 8**.

Quanto ai beni materiali e immateriali di cui all'allegato A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'**articolo 6** individua gli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti in detti beni. Nello specifico, il **comma 1** prevede che i beni materiali sono agevolabili se interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato A (cd. "5+2 requisiti" laddove richiesti ovvero il requisito dell'interconnessione).

Con riferimento ai beni immateriali, in ragione degli specifici obiettivi perseguiti dal nuovo Piano Transizione 5.0 e ai soli fini delle relative agevolazioni, sono, altresì, ricompresi tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, i software relativi alla gestione di impresa solo qualora acquistati nel medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding).

Il **comma 2**, coerentemente con quanto già previsto per i medesimi beni agevolati dal Piano Transizione 4.0, stabilisce, altresì, che gli investimenti nei beni di cui all'allegato A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 devono garantire il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1053, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in particolare la non ammissibilità degli investimenti: *i*) nei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del TUIR; *ii*) nei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento; *iii*) nei fabbricati e nelle costruzioni; *iv*) nei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Conseguentemente, alla luce del combinato disposto dei commi 1 e 2, per l'individuazione dei requisiti tecnici degli investimenti nei beni di cui all'allegato A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ad eccezione della specifica previsione inerente all'agevolabilità dei software gestionali – si rendono applicabili, in quanto compatibili, le medesime disposizioni e i relativi chiarimenti resi dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dall'Agenzia delle entrate per il credito d'imposta per beni strumentali materiali e immateriali di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016 del Piano Transizione 4.0.

L'**articolo 7** disciplina *i*) gli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti in beni materiali destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, rispetto alla tipologia, al dimensionamento e alla connessione alla rete dei produttori di energia, nonché *ii*) il costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo.

Al **comma 1** è previsto che siano ammissibili esclusivamente gli investimenti localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva relativi a: *i*) gruppi di generazione dell'energia elettrica, *ii*) trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica, *iii*) impianti per la produzione di energia termica, utilizzata esclusivamente come *calore di processo* e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentati tramite energia elettrica rinnovabile autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11, *iv*) servizi ausiliari di impianto e *v*) gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con specifico riferimento all'autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all'autoconsumo, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con prodotti iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (**comma 4**), quali:

- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento, che concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 120 per cento;
- c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento, che concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 140 per cento.

Pertanto rientrano nell'ambito oggettivo dell'agevolazione gli investimenti per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili. Coerentemente con quanto stabilito dalla norma primaria, con specifico riferimento alla fonte solare, sono tuttavia agevolabili esclusivamente gli impianti per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 181/2023, con conseguentemente esclusione degli investimenti per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia solare termica.

Quanto al dimensionamento degli impianti – inteso come potenza massima installabile in base alle caratteristiche di producibilità dell'impianto stesso (ore equivalenti) – il **comma 2** prescrive

- a) per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all'Allegato 1 al decreto; il calcolo del fabbisogno energetico va operato con riferimento ai consumi registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione;
- b) per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili una producibilità riferita esclusivamente al fabbisogno del calore di processo.

In relazione alla quantificazione delle spese agevolabili, il **comma 3** prevede che:

- a) per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il costo massimo ammissibile è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all'Allegato 1 al decreto, ad eccezione delle spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta, agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 €/kWh;
- b) per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il costo massimo ammissibile è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all'Allegato 1 al decreto, ivi comprese le spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo.

Ai sensi del **comma 4**, per quanto concerne l'autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all'autoconsumo, gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle citate lettere b) e c) dell'articolo 12 del decreto-legge n. 181/2023, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari rispettivamente al 120 per cento e 140 per cento del loro costo determinato secondo i valori di cui al precedente periodo. Nelle more della formazione del registro istituito con l'articolo 12 del decreto-legge n. 181/2023, il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale ivi previsti deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal produttore.

Tenuto conto delle tempistiche necessarie per la conclusione degli investimenti in beni destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e della relativa entrata in funzione, l'articolo 4, comma 4, lettera c) stabilisce che al fine di individuare la data di completamento del progetto di innovazione rileva la data di fine lavori degli impianti, intesa come installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e ultimazione delle opere

civili funzionali all'esercizio dell'impianto in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi degli artt. 10.6 e 10.6 bis, della Deliberazione dell'ARERA ARG/elt 99/08 (Testo Integrato delle Connessioni Attive). Il **comma 5** prevede, tuttavia, che gli impianti destinati all'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili debbano in ogni caso entrare in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la decadenza dal beneficio ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c).

L'**articolo 8** individua le modalità di fruizione delle attività di formazione ai fini dell'agevolabilità delle spese sostenute e i soggetti esterni abilitati all'erogazione.

Nello specifico, ai sensi del **comma 1**, sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale, erogata da soggetti esterni all'impresa, nell'ambito di percorsi di formazione per l'acquisizione o consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica e digitale dei processi produttivi, che abbiano durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza. I percorsi di formazione devono, pertanto, prevedere obbligatoriamente il sostenimento di un esame conclusivo volto a verificare le competenze acquisite dal discente a seguito dell'idonea partecipazione ai moduli formativi, con attestazione finale del risultato conseguito.

Sono abilitati all'erogazione delle attività di formazione agevolabili i soggetti esterni all'impresa individuati al **comma 2**, quali: *i*) i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa; *ii*) le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca; *iii*) i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001; *iv*) i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; *v*) gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall'art. 16 del Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027; *vi*) gli ITS Academy; *vii*) i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

Rispetto alla definizione dei percorsi di formazione l'Allegato 2 individua gli specifici ambiti delle attività di formazione. Ai sensi del **comma 3** i percorsi di formazione possono avere ad oggetto uno o più moduli negli ambiti formativi individuati nel predetto Allegato 2 a condizione che, nel medesimo percorso, siano inclusi:

- a) almeno un modulo formativo di durata non inferiore a quattro ore tra quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da A1 ad A4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi (Integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all'interno della strategia aziendale; Tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell'energia; Analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l'efficienza energetica e il risparmio energetico; Impiantistica e fonti rinnovabili);
- b) almeno un modulo formativo di durata non inferiore a quattro ore tra quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da B1 a B4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi (Integrazione digitale dei processi aziendali; Cybersecurity; Business data analytics; Intelligenza artificiale e Machine learning).

In relazione all'individuazione dei costi sostenuti per le attività di formazione, il **comma 4** prevede che nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e nei beni destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, e in ogni caso nel massimo di spesa pari a 300.000 euro, sono agevolabili: *i*) le spese relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; *ii*) i costi di esercizio relativi ai

formatori e al personale dipendente, nonché ai titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità; *iii*) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; *iv*) le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. Alla luce di tale previsione, allo scopo di incentivare al meglio l'acquisizione di competenze per una transizione digitale ed energetica dei processi produttivi del tessuto produttivo nazionale, costituito principalmente da micro e piccole imprese, sono pertanto agevolabili le spese per la formazione sia del personale dipendente sia dei titolari e dei soci lavoratori.

Per quanto concerne la quantificazione dei costi agevolabili, il **comma 5** prevede che le spese per le attività di formazione dei titolari di impresa e dei soci lavoratori siano agevolabili nel limite del costo aziendale medio riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale dipendente impiegato come discente in percorsi di formazione oggetto del medesimo progetto di innovazione. Le spese relative al personale dipendente a loro volta sono ammissibili limitatamente al costo aziendale rispetto alle ore o alle giornate di formazione; per costo aziendale si assume la retribuzione lorda in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Definito il perimetro degli investimenti oggetto del progetto di innovazione, l'**articolo 9** determina i criteri per la determinazione dell'obiettivo di risparmio energetico che il progetto deve conseguire ai fini dell'ammissibilità al beneficio.

Secondo quanto previsto dal **comma 1**, la riduzione dei consumi energetici che il progetto di innovazione deve conseguire, è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, relativamente alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento, laddove:

- a) per struttura produttiva si intende il sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi;
- b) per processo interessato dall'investimento si intende il processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Nel calcolo della riduzione, determinata rispetto al medesimo bene o servizio reso, è operata una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, tramite l'individuazione di specifici indicatori.

È data facoltà alle imprese di individuare il parametro di riferimento per il calcolo della riduzione dei consumi energetici – struttura produttiva o processo interessato dall'investimento – salvo il caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo: in tal caso la riduzione dei consumi energetici è calcolata rispetto ai consumi della struttura produttiva (**comma 2**). Tale vincolo, pertanto, non si applica ai progetti di innovazione che abbiano ad oggetto investimenti in diverse linee produttive del medesimo processo produttivo.

Qualora non sia possibile operare la misurazione diretta dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, ai sensi del **comma 3**, tali consumi sono determinati tramite una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili. Si tratta del caso in cui, ad esempio, l'impresa intenda individuare il parametro di riferimento per il calcolo della riduzione dei consumi energetici nel processo interessato dall'investimento ma non disponga di una misurazione diretta nell'esercizio precedente dei consumi energetici puntualmente afferenti al medesimo processo produttivo. In tal caso, partendo dai dati tracciabili registrati in relazione all'intera struttura produttiva e analizzati i carichi energetici dei beni che la compongono, è operata una stima della ripartizione dei consumi energetici tra i processi produttivi che compongono la struttura, individuando conseguentemente i consumi relativi al processo interessato dall'investimento. Tale stima si dovrà basare su dati tracciabili desunti da opportuna documentazione tecnica; a titolo esemplificativo e non esaustivo, tali dati potrebbero derivare da:

- schede/specifiche tecniche;
- modellizzazione anche attraverso l'ausilio di software;
- prove in situ;
- dati di letteratura (ad es. BREF, BAT, etc.);
- analisi di mercato;
- analisi dei volumi produttivi;
- analisi dei dati di produzione e/o prelievo dei vettori energetici impiegati anche al fine di definire la quota parte attribuibile alla porzione oggetto di intervento a servizio del processo interessato.

Il **comma 4** prevede una specifica eccezione nella determinazione dei consumi energetici registrati o stimati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall'avvio del progetto di innovazione e che non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione. Si tratta di imprese costituite ovvero che hanno variato la propria attività nel medesimo periodo di avvio del progetto di innovazione e che tuttavia dispongono di dati energetici sufficienti per poter operare una stima del carico energetico medio annuale delle proprie strutture produttive ovvero dei processi interessati dall'investimento. In tal caso la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.

Per quanto concerne, invece, le imprese di nuova costituzione – definite come imprese costituite ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dall'avvio del progetto di innovazione – i consumi energetici riferiti all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati, ai sensi del **comma 5**, partendo dalla definizione dello scenario controfattuale: rispetto a ciascun investimento nei beni di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono individuati almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione. A seguito dell'individuazione di tali beni alternativi, è calcolata la somma della media dei consumi energetici medi annui dei medesimi beni. Il consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento è calcolato conseguentemente come somma della media dei predetti consumi medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento.

Al ricorrere dei suddetti requisiti e condizioni, il credito d'imposta, secondo quanto stabilito dall'**articolo 10**, è calcolato per ciascuna annualità, applicando alla somma degli investimenti

eleggibili – nei limiti di 50.000.000 di euro e per scaglioni di investimento – aliquote incrementalmente rispetto al livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione, previste al **comma 1**. Relativamente alla determinazione dei costi ammissibili, *i*) per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni e *ii*) nel caso di investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

Inoltre, ai sensi del **comma 2**, fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili, il beneficio è aumentato di un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione del risparmio energetico, previsti dall'articolo 15, e di un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all'obbligo di certificazione contabile, previsto dall'articolo 17.

Il **comma 3** esplicita le modalità di calcolo del beneficio nel caso in cui i progetti di innovazione prevedano investimenti superiori al limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 euro per ciascun soggetto beneficiario nell'anno di completamento dei progetti di innovazione. Fermo restando il limite di 50.000.000 di euro, la misura del beneficio riconosciuto è calcolata sulla base della riduzione dei consumi energetici conseguita dall'intero progetto di innovazione ed è, in ogni caso, subordinato al suo completamento, indipendentemente dall'ammontare di costi agevolabili.

Ai sensi del **comma 4**, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

L'**articolo 11** pone le disposizioni atte a garantire il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento, di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, e i divieti di cumulabilità con ulteriori misure agevolative, stabilendo:

- a) al **comma 1**, che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenendo opportunamente conto altresì dell'irrilevanza ai fini IRAP e ai fini delle imposte sui redditi;
- b) al **comma 2**, che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che tale sostegno non copra le medesime quote degli investimenti del progetto di innovazione;
- c) al **comma 3**, in ragione della sovrapposizione delle tipologie di investimenti agevolabili, che il credito d'imposta non è cumulabile con i benefici riconosciuti dalla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Piano Transizione 4.0), nonché del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Tuttavia, ai sensi del **comma 4**, al verificarsi di una delle cause di cui all'articolo 12, comma 9, resta in ogni caso salva la facoltà di accesso al credito d'imposta del Piano Transizione 4.0, previa comunicazione di completamento degli investimenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. Il medesimo comma coordina, inoltre, gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione alle fatture e agli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati, intendendoli assolti con il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 3.

Stabilite le previsioni concernenti le modalità di determinazione del credito d'imposta, il provvedimento, definisce agli **articoli da 12 a 18** la procedura per la fruizione del credito d'imposta, le modalità e i termini di trasmissione delle relative comunicazioni e gli specifici oneri documentali richiesti a tale fine. L'obbligatoria procedura prevista per la fruizione del credito d'imposta da parte dell'impresa beneficiaria, a fronte dell'avvenuta e comprovata realizzazione degli investimenti ammissibili, è volta a garantire il monitoraggio delle risorse disponibili di cui al comma 21, dell'articolo 38, del decreto-legge n. 19/2024.

L'**articolo 12** disciplina una procedura per l'accesso all'agevolazione articolata in più fasi, in ciascuna delle quali l'impresa è tenuta alla trasmissione per via telematica di comunicazioni, sottoscritte dal legale rappresentante, attraverso la *piattaforma informatica "Transizione 5.0"*, accessibile tramite *SPID* nel sito istituzionale del GSE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili (**comma 8**). In particolare, la procedura si compone:

- 1) di una fase relativa alla comunicazione preventiva, volta a verificare e ad assicurare all'impresa la disponibilità delle risorse corrispondenti al credito di imposta potenzialmente spettante.
- 2) di una fase relativa alla comunicazione volta a dimostrare l'avanzamento nella realizzazione del progetto di investimento interessato per la conservazione delle risorse individuate in esito alla fase *sub 1*);
- 3) di una fase relativa alla comunicazione di completamento del progetto, nella quale l'impresa matura il diritto a fruire dell'agevolazione, a seguito dell'avvenuta dimostrazione del completamento dell'investimento.

Più nello specifico, per l'accesso al beneficio, l'impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nonché l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi PNRR. La comunicazione preventiva è corredata tra l'altro dalla certificazione *ex ante* di riduzione dei consumi energetici (**comma 1**).

Coerentemente con quanto stabilito all'articolo 4, comma 5, la comunicazione preventiva di cui al comma 1 è trasmessa in relazione a una struttura produttiva per la quale (**comma 10**):

- a) non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione oggetto di comunicazioni preventive già trasmesse, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui al comma 9, del medesimo articolo 12;
- b) siano stati completati progetti di innovazione oggetto della procedura di cui all'articolo 12 relativamente ai quali il GSE ha comunicato l'importo del credito utilizzabile in compensazione secondo quanto previsto dal comma 7, del medesimo articolo 12.

A seguito della trasmissione della comunicazione preventiva, il GSE, ai sensi del **comma 2**, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 21, dell'articolo 38, del decreto-legge n. 19/2024. Nel caso in cui l'ammontare delle risorse non permetta la copertura integrale del credito d'imposta potenzialmente spettante, al verificarsi di nuova disponibilità finanziaria secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14, il valore del credito d'imposta prenotato è integrato, fino a concorrenza dell'importo oggetto della comunicazione preventiva.

Nel caso in cui nell'ambito delle verifiche di completezza e correttezza siano riscontrati dati non correttamente caricati ovvero documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, il GSE comunica all'impresa i dati ovvero la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Qualora le integrazioni rese nei predetti termini risultino idonee a superare le carenze riscontrate, il GSE comunica all'impresa, entro cinque giorni, l'importo del credito d'imposta prenotato, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 21, dell'articolo 38 del D.L. 19/2024.

Secondo quanto previsto dal **comma 3**, nel caso di indisponibilità totale delle risorse di cui all'articolo 38, del D.L. 19/2024, l'impresa può in ogni caso trasmettere la comunicazione preventiva. Ferma restando la verifica del corretto caricamento dei dati e della completezza dei documenti e delle informazioni rese, nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all'impresa, la quale entro dieci giorni è tenuta a confermare il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa per l'accesso all'agevolazione. A seguito della conferma ed entro cinque giorni, il GSE comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato.

A seguito dell'avvenuta prenotazione l'impresa trasmette apposita comunicazione volta a confermare l'avanzamento del progetto di innovazione, la quale non può in ogni caso avere ad oggetto progetti di innovazione con investimenti in beni o attività diversi da quelli oggetto della comunicazione preventiva (**comma 11**). Nello specifico, l'impresa è tenuta a comunicare obbligatoriamente, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato, una comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 sia degli investimenti in beni materiali destinati all'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, nella quale sono indicati gli estremi delle fatture.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto verso i fornitori per gli investimenti in beni materiali e immateriali oggetto del progetto di innovazione, nelle misure previste dal comma 4, rappresenta un requisito minimo, ben potendo l'impresa aver provveduto al pagamento di importi superiori, anche a titolo di saldo.

La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 4, nelle misure e nei termini ivi stabiliti, comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta, restando salva la facoltà dell'impresa di trasmettere una nuova comunicazione preventiva.

Ai sensi del **comma 5**, entro cinque giorni dalla data di presentazione della comunicazione volta a confermare l'avanzamento del progetto di innovazione cui al comma 4, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e la completezza della documentazione, trasmette all'impresa la conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato. Nel caso di comunicazioni dalle quali si evinca un importo ridotto degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il GSE comunica all'impresa il nuovo e minore importo del credito d'imposta prenotato. Nel caso in cui nell'ambito delle verifiche di completezza e correttezza siano riscontrati dati non correttamente caricati ovvero documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione cui al comma 4, il GSE comunica all'impresa i dati ovvero la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Qualora le integrazioni rese nei predetti termini risultino idonee a superare le carenze riscontrate, il GSE comunica all'impresa, entro cinque giorni, la conferma ovvero il nuovo e minore importo del credito d'imposta prenotato.

A seguito del completamento del progetto di innovazione e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l'impresa trasmette, a norma del **comma 6**, apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi PNRR. La comunicazione

di completamento è corredata, tra l'altro, dalla certificazione *ex post* di riduzione dei consumi energetici, nonché dagli attestati comprovanti il possesso della certificazione contabile, nonché dalla perizia di interconnessione dei beni di cui agli allegati A e B alla legge 232/2016. La comunicazione di completamento non può in ogni caso avere ad oggetto progetti di innovazione con investimenti in beni o attività diversi da quelli oggetto della comunicazione preventiva (**comma 11**).

Ai sensi del successivo **comma 7**, entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato. Nel caso in cui nell'ambito delle verifiche di completezza e correttezza siano riscontrati dati non correttamente caricati ovvero documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione di completamento il GSE comunica all'impresa i dati ovvero la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Qualora le integrazioni rese nei predetti termini risultino idonee a superare le carenze riscontrate, il GSE comunica all'impresa, entro cinque giorni, l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

La comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione abilita alla fruizione del credito d'imposta nell'ambito di una procedura automatica con risorse disponibili limitate; conseguentemente la stessa non rappresenta in nessun caso attestazione dell'effettiva spettanza del credito d'imposta. Restano pertanto ferme le attività di controllo disciplinate dall'articolo 20 e le cause di decadenza previste all'articolo 21, nonché i conseguenti atti di recupero di cui all'articolo 22.

L'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, comunicato dal GSE, rappresenta l'importo massimo di cui l'impresa può fruire ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui interviene la comunicazione di cui al comma 7 (**comma 12**).

Il **comma 9** disciplina le cause che comportano il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta: mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e dei relativi allegati ovvero delle integrazioni documentali nei termini e nelle modalità previste dall'articolo 12. Al verificarsi di tali cause le risorse corrispondenti al credito d'imposta prenotato sono riallocate ai sensi dell'articolo 14 nella dotazione finanziaria complessiva dell'agevolazione. Resta ferma la possibilità per l'impresa di presentare una nuova comunicazione preventiva.

L'**articolo 13** reca la procedura di fruizione del credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 12, comma 7. Sulla base di quanto disposto dal **comma 1**, l'impresa può fruire del beneficio decorsi dieci giorni dalla comunicazione all'impresa da parte del GSE dell'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, in misura non eccedente l'importo del credito d'imposta oggetto della comunicazione di cui al comma 7, pena lo scarto dell'operazione di versamento. L'impresa può utilizzare il credito d'imposta in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025; l'ammontare non fruito a tale data è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. Ai fini della fruizione, non si applicano i limiti di compensazione previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (comma 4) e non è ammessa la cessione o il trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale (comma 3).

Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, il comma 2 prevede che le risorse stanziare a copertura del credito d'imposta concesso siano trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato (**comma 2**).

Nel corso della procedura disciplinata dall'articolo 12, il GSE provvede a fornire ulteriore supporto al Ministero delle imprese e del made in Italy, sulla base di quanto stabilito dall'**articolo 14**, con particolare riferimento:

- a) alla trasmissione al Ministero delle imprese e del made in Italy dell'elenco delle imprese che hanno inviato le comunicazioni di cui all'articolo 12 e il relativo credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei crediti d'imposta non ecceda il limite delle risorse disponibili di cui al comma 21, dell'articolo 38, del decreto-legge n. 19/2024 (**comma 1**);
- b) alla comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'economia e delle finanze del concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, tramite il tracciamento delle risorse destinate dalle imprese agli investimenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 sulla base delle comunicazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 12, al fine di individuare l'eventuale necessità di azioni correttive per il conseguimento dei predetti obiettivi (**comma 2**);
- c) alla pubblicazione dell'importo delle risorse disponibili di cui al comma 21, dell'articolo 38, del decreto-legge n. 19/2024, nel limite dei crediti d'imposta prenotati e tenendo conto di tutti i casi di riduzione degli importi dei crediti d'imposta prenotati, ivi compresi i casi di cui all'articolo 12, comma 9, ovvero al verificarsi delle cause di decadenza o recupero di cui agli articoli 21 e 22, che comportano la riallocazione nella disponibilità finanziaria della misura agevolativa delle corrispondenti risorse (**comma 3**);
- d) alla trasmissione all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione; a sua volta l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi (**comma 4**).

Quanto agli oneri documentali strettamente connessi alla procedura per la fruizione del credito disciplinata dall'articolo 12, gli **articoli da 15 a 18** stabiliscono il contenuto della documentazione richiesta ai soli fini della citata procedura. Inoltre, sono ivi individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni contabili e delle certificazioni *ex ante* ed *ex post* di riduzione dei consumi energetici, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico.

L'**articolo 15** disciplina il contenuto delle certificazioni del risparmio energetico e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio.

Ai sensi del **comma 1**, la riduzione dei consumi di cui all'articolo 9 è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all'ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:

- a) *ex ante*, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all'articolo 6, fornendo, ai sensi del **comma 2**, le informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all'individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale;
- b) *ex post* l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante*, fornendo, ai sensi del **comma 3**, le informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto

dalla certificazione *ex ante* in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.

Secondo quanto stabilito dal **comma 4**, le certificazioni tecniche attestano altresì il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7 commi da 1 a 4 per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di *energia da fonti rinnovabili* destinata all'autoconsumo.

Le certificazioni tecniche *ex ante* ed *ex post*, sono redatte, ai sensi del **comma 5**, sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall'emanazione del presente decreto.

Al **comma 6** sono individuati i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche, quali:

- a) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- b) le Energy Service Company (ESCO), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- c) gli ingegneri iscritti nella sezione A dell'albo professionale con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

Tali soggetti, ai sensi del **comma 7**, sono tenuti a dichiarare il possesso *i)* dei requisiti di professionalità previste dall'articolo 15, *ii)* dei requisiti di indipendenza e imparzialità, vale a dire di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto ed alle funzioni svolte, in conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia, *iii)* dei requisiti di onorabilità, vale a dire di non aver riportato condanne penali.

Infine, il **comma 8** prevede che i soggetti certificatori sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazioni cui si riferiscono le certificazioni, garantendo il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata alle imprese e al bilancio dello Stato.

L'**articolo 16** ha ad oggetto la perizia tecnica asseverata necessaria ad attestare le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Ai sensi del **comma 1**, tale perizia è rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria operi nel settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, in luogo della perizia asseverata l'impresa può optare per una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La perizia ed i relativi attestati oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 12, sono redatti sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE. La perizia può essere rilasciata dai medesimi soggetti che certificano la riduzione del risparmio energetico, qualora in possesso dei requisiti (**comma 2**).

L'**articolo 17** disciplina la certificazione contabile e i requisiti dei soggetti abilitati al rilascio. Nello specifico, ai sensi del **comma 1**, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (**comma 2**). Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società

di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Secondo quanto previsto dal **comma 3** per i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità, si applicano le medesime disposizioni previste per i certificatori del risparmio energetico di cui all'articolo 15, comma 7.

In considerazione della fonte di finanziamento dell'agevolazione del Piano Transizione 5.0 a valere sulle risorse PNRR, l'**articolo 18** stabilisce i pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale che le imprese sono tenute a garantire. In particolare le imprese sono tenute a *i*) comunicare i dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, *ii*) assicurare il rispetto del principio DNSH, secondo quanto previsto dall'articolo 5 e sulla base delle schede di controllo riportate all'Allegato 3 del decreto;, *iii*) garantire l'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, *iv*) dare espressa autorizzazione alla Commissione europea, all'OLAF, alla Corte dei conti e, se del caso, all'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018; *v*) rispettare, ove pertinenti, gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea – NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea.

Definiti i criteri per la determinazione del beneficio e le procedure di accesso all'agevolazione, gli **articoli da 19 a 22** stabiliscono da un lato le forme di vigilanza e controllo operate sulla misura agevolativa, nonché gli oneri documentali a carico dell'impresa necessari a garantire tali attività, e dall'altro le cause di decadenza e recupero del beneficio indebito.

L'**articolo 19** disciplina le attività di vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di risparmio dei consumi energetici esercitate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, avvalendosi del GSE. Ai sensi del **comma 1**, tali attività sono svolte verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di piani di controllo definiti da un'apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il GSE (**comma 2**), alla verifica nel merito della rispondenza del contenuto delle stesse alle disposizioni di cui al presente decreto e ai modelli e alle istruzioni forniti dal GSE, nonché alla verifica del possesso dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, previsti e il possesso di idonee coperture assicurative. Nello svolgimento di tali attività, il GSE può, di conseguenza, chiedere ai soggetti certificatori di cui all'articolo 15, la documentazione necessaria ad effettuare dette verifiche.

L'**articolo 20** disciplina le procedure di controllo sui crediti d'imposta. Ferme restando le verifiche relative al corretto caricamento dei dati e alla completezza dei documenti e delle informazioni rese nel corso della procedura disciplinata all'articolo 12, ai sensi del **comma 1**, il GSE può svolgere, sulla base di un idoneo piano di controllo, verifiche documentali e in loco in relazione ai progetti di innovazione, a partire dalla trasmissione da parte delle imprese della comunicazione preventiva di cui all'articolo 12, comma 1.

Secondo quanto previsto dal **comma 2**, il GSE verifica: *i*) la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per beneficiare dell'agevolazione e la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti sulla base dell'articolo 12 e alle disposizioni normative di riferimento e *ii*) la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell'ambito delle certificazioni tecniche *ex ante* di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) ed i risparmi energetici effettivamente

conseguiti attraverso l'intervento effettuato, oggetto delle certificazioni tecniche *ex post* di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b).

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di controllo, il **comma 3** prevede che l'impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile per le attività di vigilanza e controllo tutta la documentazione necessaria all'accertamento della correttezza e veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all'effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo del progetto di innovazione, ivi comprese le certificazioni e le perizie di cui agli articoli 15, 16 e 17, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati contenenti l'esplicito riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito di cui all'articolo 12 del presente decreto. L'impresa, pertanto, oltre alla documentazione trasmessa nel corso della procedura di cui all'articolo 12 è tenuta a conservare i documenti comprovanti gli investimenti e la riduzione dei consumi energetici conseguita, come ad esempio gli attestati richiesti dall'articolo 8 relativamente alle attività di formazione.

Nello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, ai sensi del **comma 4**, possono essere richiesti ed acquisiti atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché essere effettuati rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze della vigilanza e del controllo. Il **comma 5** prevede che il GSE può, altresì, richiedere alle Amministrazioni pubbliche interessate eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti, inclusi titoli autorizzativi, visure camerali, certificati di destinazione urbanistica.

L'**articolo 21** stabilisce che le imprese decadono totalmente o parzialmente dal diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero l'importo del credito d'imposta prenotato è ridotto in tutto o in parte al ricorrere di una o più delle circostanze previste al **comma 1** e in particolare:

- a) in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, fatta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi;
- b) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non sia mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione;
- c) mancata entrata in esercizio dei beni di cui all'articolo 7, entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione individuata sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4;
- d) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 12, comma 7, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
- e) false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura di cui al presente decreto;
- f) mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento;
- g) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;
- h) mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d'imposta;

- i) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- l) altre violazioni inadempimenti da cui consegue l'inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d'imposta.

A verificarsi di tali cause, ai sensi dell'articolo 14, le risorse corrispondenti alla riduzione del credito d'imposta sono riallocate nella disponibilità della dotazione finanziaria complessiva della misura.

Accertata la sussistenza di una o più delle cause di decadenza previste dall'articolo 21, anche all'esito dei controlli di cui all'articolo 20 nonché delle verifiche documentali e in situ di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, e rilevata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, ai sensi dell'**articolo 22, comma 1**, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, ad eccezione del caso in cui, al verificarsi della causa di decadenza prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera a), l'impresa non abbia già provveduto, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, al riversamento diretto del maggior credito d'imposta utilizzato in compensazione (**comma 2**).

A seguito del recupero degli importi indebitamente fruiti, ai sensi dell'articolo 14, le risorse corrispondenti alla riduzione del credito d'imposta utilizzato sono riallocate nella disponibilità della dotazione finanziaria complessiva della misura.

Il **comma 3** prevede, infine, che le modalità delle comunicazioni del GSE all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 22 sono disciplinate da apposita convenzione.

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, l'**articolo 23** prevede al **comma 1** che tutti i dati personali di cui il Ministero delle imprese e del made in Italy e il GSE vengano in possesso in occasione del presente procedimento sono trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241. I soggetti che intendono fruire del credito di imposta disciplinato dal presente decreto sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nel sito internet del GSE in sede di presentazione della comunicazione preventiva (**comma 2**).

Da ultimo, l'**articolo 24** reca le disposizioni finali prevedendo, sulla base dei **commi 1 e 2**, che con provvedimenti del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i termini a decorrere dai quali le imprese possono attivare la procedura prevista dall'articolo 12 ed è disposta l'eventuale chiusura dei termini per la presentazione delle comunicazioni dirette alla prenotazione del credito d'imposta, tenuto conto delle risorse disponibili e della necessità di assicurare il rispetto delle disposizioni pertinenti alla misura previste per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dei provvedimenti direttoriali è data pubblicità nei siti internet istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy e del GSE, nella piattaforma Incentivi.gov.it e nel portale Italia Domani (**comma 3**).

Relazione tecnica

Agli oneri derivanti dai benefici e dalle procedure di cui al presente decreto, attuativo dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, si provvede a valere sulle risorse destinate alla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" tramite il Fondo Next Generation EU-Italia, secondo quanto previsto dal comma 21 del citato articolo 38 del D.L. 19/2024. Il provvedimento non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Il rispetto dei limiti di spesa previsti al citato comma 21 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024 è assicurato dal GSE nelle modalità fissate all'articolo 14.